



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I e VI Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge “Modifica della legge regionale 24 luglio 2006, n.18”
Reg. Gen. n.743**

Ad iniziativa del Consigliere Piscitelli
Depositata al protocollo informatico in data 19 novembre 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

VI Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

PRESIDENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Prot. n. 204 /SP del 18/11/2019

Alla Segretaria Generale del
Consiglio regionale della Campania
Sede

Oggetto: Trasmissione proposta di legge di modifica della legge regionale
24 luglio 2006, n.18.

Il sottoscritto Consigliere regionale, dott. Alfonso Piscitelli, con la presente trasmette, per gli adempimenti conseguenziali, l'oggettivata proposta di legge unitamente alla relazione tecnica e alla relazione finanziaria.

Distinti saluti

Il Consigliere Regionale
Dott. Alfonso Piscitelli



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Proposta di Legge di modifiche alla Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 18.

“Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”.

Articolo 1

Ufficio del Garante

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l’ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2,3, e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.

2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio, nelle residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza (REMS) e nelle strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, o comunque nelle strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché coloro che sono affidati agli Uffici Esecuzione Penale Esterna.

3. Il Garante, per le persone sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, riceve apposita informativa del loro ricovero dal Servizio psichiatrico di diagnosi e cura della Regione, dalla Direzione sanitaria del presidio ospedaliero o dell’Azienda ospedaliera, anche universitaria. L’informativa deve comprendere i dati anagrafici e di stato civile, nonché le relative certificazioni mediche e l’ordinanza sindacale di sottoposizione al trattamento sanitario obbligatorio.

Articolo 2

Costituzione, incompatibilità , ineleggibilità e revoca

1. Il Garante è il titolare dell’ufficio di cui all’articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione.

2. Ai fini della nomina sono richiesti, oltre ai requisiti previsti per l’elezione a Consigliere regionale il diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche, in materie sociopedagogiche o sanitarie o altro titolo equipollente

3. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti *validi, considerate anche le schede bianche* nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. *Il Garante resta in carica per cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successivo Garante. Resta salva la possibilità di una sola rielezione al massimo.* (1)

4. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, nel bollettino ufficiale della regione Campania entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato dopo trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.

5. Al Garante si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n.17 e successive modifiche. Non può essere eletto Garante colui che ha carichi pendenti o riporta condanne



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

passate in giudicato indipendentemente dal tipo di reato contestato e colui che ha ricoperto incarichi nell'amministrazione penitenziaria.

6. Il Garante non può esercitare durante il mandato altre attività di lavoro autonomo e subordinato che determinino una situazione di conflitto, anche potenziale, con lo svolgimento della funzione e non può esercitare attività di carattere politico.

7. Non sono eleggibili alla carica di Garante: i membri del Governo e del parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Province, i sindaci, i consiglieri o gli Assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, della città metropolitana di Napoli, di Comunità montane e di Unione dei Comuni, i Direttori dei vertici delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e di aziende regionali a quota maggioritaria, i membri degli organismi nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria.

8. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

9. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi violazioni di legge.

10. Presso l'ufficio del Garante è istituito l'osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione, composto dalle associazioni, organizzazioni o enti che si occupano delle questioni legate alla detenzione.

-
- (1) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 71, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, successivamente dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 in seguito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, dall'articolo 1, comma 29 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 ed infine dall'articolo 1, comma 54 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

Articolo 3

Indennità di funzione

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione pari al quaranta per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.

2. Per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, nel caso di missione in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ufficio, al Garante spetta altresì il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Articolo 4

Organizzazione e regolamento

1. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, in modo adeguato a garantire il razionale svolgimento delle funzioni assegnate al Garante, sia per le parti infrastrutturali che per le risorse umane fissate, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale e/o di personale distaccato o comandato dalla Giunta regionale, dagli Enti strumentali della Regione o da altre Pubbliche amministrazioni, nei modi e nelle forme previste dalla normativa in materia, in n.5 unità di personale.

2. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

3. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Articolo 5

Funzioni

1. Il Garante, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

- a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
- c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria e compatibilmente con il regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche;
- d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, se dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
- f) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- g) concorda con il Presidente del Consiglio regionale la creazione di commissioni regionali di controllo delle condizioni detentive, composte secondo i principi statutari senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
- h) può stabilire accordi operativi e intese con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale per assumere funzioni e compiti da questi delegati e/o per cooperare al raggiungimento di finalità comuni nell'ambito delle rispettive competenze, nonché con i soggetti del sistema integrato degli interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 per promuovere specifici interventi sociali.

Articolo 6

Protocolli d'intesa

1. I protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione e le amministrazioni statali competenti devono promuovere:

- a) l'attivazione all'interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) la previsione anche di altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio del Garante.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Articolo 7

Relazione annuale

1. Entro il trenta di aprile di ogni anno il Garante presenta una relazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti, svolgendo, a tal fine, un'apposita trattazione su quanto emerso in tema di tutela dei diritti delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, segnalando in particolare il grado di efficacia del sistema di riordino delle relazioni tra Garante e Servizi psichiatrici, così come ridisegnato dalla presente legge, nonché il rapporto tra il numero totale delle diagnosi d'ingresso e il numero delle diagnosi d'ingresso maggiormente ricorrenti.

2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale provvedono, mediante i rispettivi siti on line destinati alla socializzazione e diffusione degli atti e delle attività dell'Ente, a darne adeguata pubblicità.

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in euro 60.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante lo stanziamento di cui alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale della Campania.
2. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Relazione tecnica

La necessità di una rivisitazione critica della legge regionale 24 luglio 2006, n.18, istitutiva dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, è diventata una necessità oggettiva anche alla luce delle Linee d'indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli Organi di garanzia, approvate dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni il 26 settembre 2019.

Testo nel quale è riaffermato il bisogno, per tutti gli Organi di Garanzia, di una progressiva razionalizzazione e armonizzazione del quadro legislativo regionale che si è sedimentato nel tempo in modo molto diversificato da Regione a Regione. Trattasi, in sostanza, dell'avvio di un processo di armonizzazione legislativo su alcuni aspetti istituzionali e funzionali necessari all'esercizio delle potestà in capo, per quanto qui interessa, all'istituita figura del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale o a trattamento sanitario obbligatorio.

Il presente articolato, modificativo della legge regionale 24 luglio 2006, n.18, recepisce in larga parte le indicazioni contenute nelle richiamate Linee guide.

E' composto da otto articoli nei quali sono ridisciplinati l'Ufficio del Garante(art.1), le tematiche relative all'incompatibilità, all'ineleggibilità e revoca(art.2), l'indennità di funzione(art.3), l'organizzazione (art.4), le funzioni(art.5), i protocolli d'intesa(art.6), la relazione annuale alla Giunta e al Consiglio regionale sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti svolgendo, a tal fine, un'apposita trattazione su quanto emerso, in particolare, in tema di tutela dei diritti delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio(art.7), la norma finanziaria (art.8) e l'entrata in vigore (art.9).

Relazione finanziaria

La norma finanziaria prevede, in ordine agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la somma di euro 60.000,00 (sessantamila) per l'anno 2019 mediante lo stanziamento di cui alla Missione1, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale e rinvia, per la determinazione della spesa degli anni successivi, alle rispettive leggi di bilancio.